



**FO
LI
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96
Milano

euro 15,00

1° trimestre 2015 anno 15°

ISSN 1592-9353

Gennaio-Febbraio- Marzo – 2015

SOMMARIO

Approfondimenti

I fanghi in agricoltura - Aspetti normativi

Normativa nazionale

Il decreto milleproroghe (V. P.)

Legge Europea 2014: modifiche al D. Lgs. N. 81/2008 (V. S.)

Legge Europea 2014: modifiche al D. Lgs. N. 81/2008 (M.M.)

Decreti attuativi del Jobs Act nei settori dell'assistenza sanitaria/sociale (V. P.)

Circolare N. 35 del 24 dicembre 2014 – Opere temporanee per spettacoli (V. S.)

Circolare del 3 marzo 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – verifiche periodiche delle attrezzature (M.M.)

SISTRI, nuova release applicazione movimentazione e aggiornamento FAQ (V. P.)

Interpelli, quattro nuovi quesiti sulla sicurezza sul lavoro del 31 dicembre 2014 (V. S.)

SEGUE IN SECONDA PAGINA

DALLA PRIMA PAGINA

SOMMARIO

Normativa nazionale

Il decreto mille proroghe (V. P.)

Legge Europea 2014: modifiche al D.lgs. N. 81/2008 (V. S.)

Legge Europea 2014: modifiche al D.lgs. N. 81/2008 (M.M.)

Decreti attuativi del Jobs Act nei settori dell'assistenza sanitaria/sociale (V. P.)

Circolare N. 35 del 24 dicembre 2014 – Opere temporanee per spettacoli (V. S.)

Circolare del 3 marzo 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – verifiche periodiche delle attrezzature (M.M.)

SISTRI, nuova release applicazione movimentazione e aggiornamento FAQ (V. P.)

Interpelli, quattro nuovi quesiti sulla sicurezza sul lavoro del 31 dicembre 2014 (V. S.)

Medici competenti (M.M.)

Casellario Centrale Infortuni, pubblicato il Rapporto Statistico 2014 (V. P.)

Valutazione rischio sul lavoro, strategie sicurezza: online atti seminario Contarp (V. S.)

OT24: Sconto per prevenzione da richiedere entro il 28 febbraio (M.M.)

Inail: manuale sul rischio chimico nei siti contaminati (V. P.)
Attrezzature particolari, corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2015 (V. S.)

Vademecum Enea - Efficienza energetica, bonus e scadenze (M.M.)

Echa, proposta di restrizione per quattro ftalati classificati e contenuti in articoli (V. P.)

Rischi psicosociali gestione sicurezza lavoro, da Eu-Osha primi dati Esener-2 (V. S.)

Tumori professionali, esposizione agenti cancerogeni, valutazione, report Eu-(M.M.)

Relazione Eu-Osha piano 2014-2020: Rendere l'Europa un luogo di lavoro più sicuro (V. P.)

Normativa comunitaria

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Proroga ad alcuni criteri dell'ecoetichetta

1 aprile 2015 – entrata in vigore del Regolamento UE n. 605/2014 (classificazione sostanze cancerogene)

Omologazione dei veicoli agricoli e forestali: sistemi di frenatura e altre caratteristiche

Rischio rumore: norma UNI 11347:2015

Note giurisprudenziali

Sulla responsabilità del proprietario non colpevole di inquinamento

Scelte generali di politica aziendale e responsabilità del datore di lavoro

Trasporto di rifiuti non pericolosi

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Già ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2015

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori
Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori
Gli articoli non pubblicati si restituiscono

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Mergalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Maria Mauri - Irsi srl - Milano

Veronica Sorte - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari -



**FO
LI
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

I fanghi in agricoltura - Aspetti normativi

Vincenzo Riganti
riganti@unipv.it

L'argomento che intendiamo trattare non riguarda le variegate normative regionali (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Sardegna, ecc.) che sono state adottate avvalendosi di quanto disposto dal decreto legislativo 99/1992 e che hanno portato a significative disparità di regolamentazione della materia, favorendo in tal modo flussi di materiali dalle Regioni meno permissive a quelle più permissive. Riguarda invece la normativa statale e comunitaria, che ha origine con la direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, ed è stata implementata in Italia con il già citato decreto legislativo.

Queste due norme sono rimaste praticamente immutate fino ad oggi; non senza una serie di studi e ricerche a livello europeo, che nascono dalle molto diverse posizioni che sono state assunte dai governi degli Stati membri, ma che non hanno ancora portato alla adozione di una nuova e più avanzata direttiva.

L'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 99/1992 prevede la possibilità di modificare ed integrare gli allegati "in conformità con le determinazioni della Commissione economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche". Su questa base, a livello governativo italiano si sta lavorando a una revisione del vigente decreto legislativo che si inserisce in un contesto in cui, a livello europeo, da tempo si sta lavorando ad un aggiornamento della normativa in materia di utilizzo dei fanghi in agricoltura.

Il riferimento è al documento europeo "Working document Sludge and Biowaste, 21 September 2010, Brussels", che introduce alcuni valori più restrittivi rispetto a quelli della Direttiva e dell'analogo documento del 2000 ("Working document on sludge – 3rd draft. Brussels, 27 April 2000").

In tabella 1 riportiamo le proposte relative alla concentrazione massima ammissibile del contenuto di metalli nei fanghi, per confronto con quanto previsto nel documento di studio europeo e nel vigente decreto legislativo.

La proposta di revisione al D.Lgs. 99/92, rispetto al documento europeo del 2010, prevede un abbassamento dei limiti pari al 32% nel caso dello zinco, del 37% per il rame, 50% per il cadmio, 68% per il piombo, fino a raggiungere il 70% nel caso di mercurio e nickel, e l'87% nel caso del cromo totale. Inoltre viene proposto un limite per il cromo totale, limite che non è presente nella direttiva 86/278/CEE.

Vengono anche proposti limiti per alcuni composti organici che non figurano nella normativa europea, anche se in Italia sono già stati, in parte, adottati in alcune normative

regionali e a livello europeo sono stati presi in considerazione nel citato documento di lavoro.

Questi limiti sono riportati in tabella 2.

Ricordiamo che LAS è l'acronimo degli alchilbensulfonati lineari, DEHP è l'acronimo del dietilstilfaloato, NPE è l'acronimo del nonilfenolo etossilato, gli altri acronimi hanno il ben noto e consueto significato.

Tabella 1 – Limiti per i metalli nei fanghi

Parametro	u.m.	UE working document sludge biowaste 2010	D.Lgs. 99/92 proposta di modifiche	D.Lgs. 99/1992
cadmio	mg/kg ss	10	5	20
rame	mg/kg ss	1000	630	1000
nichel	mg/kg ss	300	90	300
piombo	mg/kg ss	500	160	750
zinco	mg/kg ss	2500	1700	2500
mercurio	mg/kg ss	10	3	10
cromo	mg/kg ss	1000	130	

Tabella 2 – Limiti per composti organici nei fanghi

Parametro	u.m.	UE working document 3rd draft 2000*	D.Lgs. 99/92 proposta modifiche
AOX	mg/kg ss	500	**3
LAS	mg/kg ss	2600	**
DEHP	mg/kg ss	100	**
NPE	mg/kg ss	50	**
IPA	mg/kg ss	6	6
PCB	mg/kg ss	0,8	0,8
PCDD/PCDF	ngTE/kg ss	100	25

In tabella 3 sono indicati i nuovi limiti batteriologici previsti nei fanghi.

In tabella 4 sono indicati i nuovi limiti per i metalli nei suoli.

1 Art. 6 : "Le Regioni..... stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento".

2 Le modifiche apportate con la direttiva 91/692/CEE non hanno particolare rilievo ai nostri fini.

3** Non sono previsti limiti, ma è data la possibilità di introdurli alle Regioni

Tabella 3 – Limiti batteriologici nei fanghi

Parametro	u.m.	UE working document sludge biowaste 2010	D.Lgs. 99/1992 proposta di modifiche
E. Coli	UFC/g tq	500.000	≤1.000

Tabella 4 – Limiti nei suoli

para metro	u.m.	UE working document sludge biowaste 2010			D.L gs. 99/1 992	D.Lgs. 99/1992 proposta di modifiche		
		5≤p H<6	6≤p H<7	pH >7		5≤p H<6	6≤p H<7	pH >7
cadmi o	mg/k g ss	0,5	1	1,5	1,5	0,5	1	1,5
rame	mg/k g ss	40	50	100	100	20	50	100
nichel	mg/k g ss	30	50	70	75	15	50	70
piombo	mg/k g ss	50	70	100	100	70	70	100
zinco	mg/k g ss	100	150	200	300	60	150	200
mercurio	mg/k g ss	0,2	0,5	1	1	0,1	0,5	1
Cromo	mg/k g ss	50	75	100		30	60	100

Occorre fare alcune premesse, prima di entrare nel merito del tema.

*Il documento che il Governo ha assunto come base per la proposta di nuovo decreto legislativo in materia di utilizzo dei fanghi di biodepurazione in agricoltura, come si è detto, è il Working Document -Sludge And Biowaste-21 September 2010, Brussels, che dichiaratamente "...is intended as a basis for discussions with stakeholders. It does not necessarily represent the position of the Commission".

*A sua volta, questo documento fa largo e costante riferimento alla ricerca "Environmental, economic and social impacts of the use of sewage sludge on land" che la Commissione Europea ha commissionato a Milieu Ltd, WRc and RPA, Study Contract DG ENV.G.4/ETU/2008/0076r.

Questi documenti richiedono un accurato esame.

Ovviamente, sul tema esiste copiosa letteratura, solo in parte citata nel Working Document del 2010; caratteristica di questa letteratura è che non consente di pervenire a conclusioni univoche e scientificamente associate, nel senso che sembra aver ispirato la proposta governativa italiana.

Ne è prova da un lato il fatto che il documento di Millieu/WRc/RPA non va al di là di prospettare alla Commissione cinque possibili opzioni:

Opzione 1: non fare nulla, mantenere la direttiva così com'è;

Opzione 2: introdurre un certo numero di standard più restrittivi, specialmente per i metalli pesanti, nuovi standard per sostanze organiche e patogeni, e restrizioni maggiori alle modalità di utilizzo.

Opzione 3: introdurre standard più restrittivi per tutte le sostanze e vietare l'impiego dei fanghi per certe coltivazioni;

Opzione 4: bandire totalmente l'uso dei fanghi sul terreno:

Opzione 5: abrogare la direttiva.

Esclusa la completa liberalizzazione dell'uso dei fanghi in agricoltura (Opzione 5), la Commissione, nel documento "Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on future steps in bio-waste management in the European Union" del 18 maggio 2010 (COM(2010)235 final), afferma che "Compost and digested from bio-waste are under-used materials. While offering an excellent contribution to EU resource efficiency and to the improvement of carbon-depleted soils, in many Member States demand suffers from a lack of end-user confidence."

L'Italia, e tutti Paesi mediterranei, sono quelli nei quali la concentrazione di sostanza organica nel suolo è maggiormente a rischio, come riconosciuto dalla stessa UE in altra ricerca (fig. 1); il che comporta l'inopportunità di una scelta che comporti il bando dell'uso dei fanghi sul terreno (Opzione 4).




Figura 1 – influenza della temperatura e dell'umidità sulla concentrazione di sostanza organica nel suolo. Fonte: UE

Osserviamo che alla stessa conclusione è pervenuta l'EWA4 che ha sottoposto le sue osservazioni alla Commissione, nel Documento "Response To The EC Working Document On Sludge And Biowaste 21 September 2010". Il documento afferma innanzitutto che "We therefore believe that issues associated with the Sludge Directive must facilitate and continue to encourage recycling of treated sewage sludge (biosolids) for use on land."

Il documento si chiede: "If the proposed changes result in quality targets being unachievable in any realistic way by

4 L'EWA, European Water Association, è una Associazione che comprende 25 associazioni nazionali, e 20 società e si propone di favorire la

disponibilità di acque pulite per tutti e in ogni momento. Collaborano numerosi studiosi sia accademici, sia di varie utility.

waste water utilities, what will happen to the sewage sludge? It will have to be incinerated in a much greater extent". Sorge quindi la necessità di una ben più approfondita analisi costi/benefici ambientali.

Il documento dell'EWA afferma poi che "...limits for sewage sludge should not be compromised by the application of unrealistic standards that are deemed only applicable to bio-wastes".

Il risultato di impedire l'utilizzo agricolo dei fanghi di biodepurazione può essere conseguito non soltanto con un esplicito divieto posto con strumenti legislativi, ma anche imponendo limiti non raggiungibili tecnicamente. E' il caso dei limiti che si vorrebbero porre alla concentrazione di E.coli, a livello di 1000 ufc. Questo valore è adottato dalla Finlandia (tabella 5) , non a caso Paese agli antipodi dei Paesi mediterranei per condizioni climatiche e natura del suolo, e che privilegia la termodistruzione.

Tabella 5- Limiti alla concentrazione di patogeni nei fanghi di biodepurazione utilizzati in agricoltura. Fonte: Sede and Andersen, 2002; Alabaster and LeBlanc, 2008)

	Salmonella	Other pathogens
Denmark a)	No occurrence	Faecal streptococci: < 100/g
France	8 MPN/10 g DM	Enterovirus: 3 MPCN/10 g of DM Helminths eggs: 3/10 g of DM
Finland (539/2006)	Not detected in 25 g	Escherichia coli <1000 cfu
Italy	1000 MPN/g DM	
Luxembourg		Enterobacteria: 100/g no eggs of worm likely to be contagious
Poland	Sludge cannot be used in agriculture if it contains salmonella	

a) applies to advanced treated sludge only

Al criterio di scegliere come limite per E. coli il valore più restrittivo tra quelli adottati dai vari Stati dell'Unione, appare del tutto preferibile il criterio di identificare appropriate tecnologie di trattamento e definire criteri di buona pratica gestionale per raggiungere un obiettivo di qualità scientificamente stabilito e sostenibile. Difatti la direttiva si limita a stabilire che i fanghi devono essere "sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione", senza dare ulteriori indicazioni.

Osserviamo comunque che nel documento Working Document -Sludge And Biowaste-21 September 2010, Brussels si propone che "sludge should be sanitised – possible indicators could be: absence of salmonella in 25-50g or reduction of E. Coli to less than 5x10⁵ colony forming units per gram (wet weight) of treated sludge", proposta che appare praticabile e sufficientemente cautelativa per salvaguardare la salute pubblica.

Dobbiamo ricordare che in Francia, paese che fa largo uso di fanghi di biodepurazione in agricoltura e che è più volte

richiamato nel position paper di Federutility, sono state sviluppate molte ricerche in proposito.

Un documento dell'INRA5 dell'agosto 2000, a firma di Alexandre Dudkowski e dal titolo "L'épandage agricole des boues de stations d'épuration d'eaux usées urbaine", afferma che "En France, la pratique de l'épandage des boues d'épuration se fait depuis plus de 30 ans et aucun accident majeur n'a été recensé à ce jour. Seuls des incidents mineurs (deux cas de mortalité animale) sont apparus, dus à des pratiques d'épandage non précautionneuses et non réglementaires. Une enquête réalisée par l'ADEME et le cabinet Arthur Andersen en 1999 montre qu'aucun accident important n'a entaché la pratique de l'épandage des boues résiduaires dans les pays de l'UE."

Infine, si osserva che il limite proposto è addirittura più restrittivo di quello adottato negli Stati Uniti, dove notoriamente l'aspetto igienico-sanitario è quello di gran lunga più sentito. Il fango migliore, da questo punto di vista, cioè quello definito "Class A" nella norma EPA, rispetta una concentrazione di Coli fecali inferiori a 1.000 MPN ma per grammo di sostanza secca, non di tal quale, ciò si traduce in un valore di 5.000 MPN per un fango all'80% di umidità; oppure, in alternativa, una

concentrazione di salmonella inferiore a 3 MPN/4gTDS.

Si noti inoltre che il riferimento USA è ai coli fecali e non all'Escherichia coli: come è noto, quest'ultima specie è tassonomicamente più definita e la sua concentrazione è di norma inferiore a quella dei coli fecali.

Per quanto riguarda i metalli e le sostanze organiche, sostanzialmente la proposta governativa ha scelto l'Opzione 3: introdurre standard più restrittivi per tutte le sostanze.

Questa scelta appare fondata sostanzialmente su una applicazione acritica del principio di precauzione e non tiene conto di dati ormai acquisiti dalla letteratura specifica. In materia di metalli, appare fondata la considerazione dell'EWA secondo la quale rame, piombo, mercurio e cromo sono strettamente legati alle componenti del suolo capaci di fissarli e la loro biodisponibilità, che è il parametro che dovrebbe informare le scelte dei limiti, non appare legata al pH del suolo stesso, nel campo di valori che il suolo può assumere durante il ciclo annuale. Inoltre i valori limite proposti non sembrano coerenti con i risultati della ricerca scientifica.

5 Institut National de Recherche Agronomique), istituzione scientifica pubblica di riconosciuto valore.

Per quanto riguarda il cadmio, che è considerato estremamente tossico, in Europa vi sono limiti estremamente vari (Figura 2).

Siamo ben consapevoli della estrema flessibilità consentita dalla vigente normativa europea, che ha portato vari Stati a stabilire limiti estremamente differenti.

Tuttavia, riconoscendo ai suoli di Olanda e Danimarca peculiarità che li differenziano da quelli di altri Stati europei, non riteniamo che simili valori siano in alcun modo proponibili in Italia. Del resto, è stato dimostrato che “The sewage sludge and compost applications did not increase the Cd availability in the soil”⁶.

Così come il fatto che la proposta governativa prenda in considerazione la possibilità di porre limiti a sostanze come i LAS (alchilbenzensolfonati lineari) urta con l’ormai ben stabilita biodegradabilità degli stessi nel suolo ma soprattutto con il loro mancato ritrovamento nei suoli non soltanto italiani, ma anche di altri Stati quali la Spagna, la Svizzera e la Gran Bretagna.

Non appare inoltre giustificato il valore proposto per diossine e furani clorurati, estremamente restrittivo rispetto a quello dell’ UE working document 3rd draft 2000, anche se appare ormai stabilito che la presenza di questi composti nei fanghi è tendenzialmente in diminuzione⁷.

La determinazione di questi composti introdurrebbe peraltro pesanti (e inutili, se è verificato che le concentrazioni sono modeste e in diminuzione) costi analitici a carico dei Gestori.




Figura 2 – Limiti alla concentrazione di cadmio nei fanghi, in alcuni S




Figura 3 - Contenuto di alchilbenzensolfonati lineari nei fanghi.

Concludendo, pur senza abbracciare acriticamente il documento, sembra a noi che si possa condividere quanto affermato nel Working Document -Sludge And Biowaste- 21 September 2010, Brussels: “it is expected that proposed levels will guarantee safety for human health, protection of soil ecosystems and guarantee long term agricultural soil use, without forcing the consumers to bear unnecessary costs.”

Ricordiamo che il limite al quale si fa riferimento è quello indicato nella tabella 1 della presente nota per i metalli, nella tabella 2 per i composti organici e nella tabella 3 per E. coli.

6 R. Vaca-Paulina, M.V. Esteller-Alberichb, J. Lugo-de la Fuentea, H.A. Zavaleta-Mancerac, Effect of sewage sludge or compost on the sorption and distribution of copper and cadmium in soil. Waste Management, Volume 26, Issue 1, 2006, Pages 71–81.

7 K. C. Jones & A. P. Stewart, Dioxins and furans in sewage sludges: A review of their occurrence and sources in sludge and of their environmental fate, behavior, and significance in sludge-amended agricultural systems. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, Volume 27, Issue 1, 1997.

Normativa nazionale

Il decreto milleproroghe (V. Panzeri)

Nell'ultimo giorno dell'anno è stato pubblicato in GURI il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, che come di consueto reca "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Tratta numerosi argomenti, quali sfratti, processo digitale, scuola, stipendi pubblici e, per quanto riguarda l'ambiente, fa convivere per altri 12 mesi, il ben noto "doppio binario" del Sistri, con le sanzioni effettive che non saranno applicate fino all'inizio del 2016. Dal primo febbraio, le uniche violazioni punite saranno l'omessa iscrizione e il mancato versamento del contributo.

Ma non è la sola proroga riguardante l'ambiente. Risale al 13 gennaio 2003 il decreto legislativo che vietava l'immissione in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, a partire dal 1° gennaio 2007. Questa data è stata oggetto di ben nove proroghe ed, con il decreto milleproroghe 2015, arriva la decima proroga, al 30 giugno 2015. Sempre che nel Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014, ancora nella fase di discussione parlamentare, la norma non sia destinata a scomparire.

Altro provvedimento riguarda le norme sull'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, adeguamento peraltro reso indispensabile dal provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Viene prevista la possibilità della nomina di commissari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi, esercitando il potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Legge Europea 2014: modifiche al D. Lgs. N. 81/2008 (V. Sorte)

La Legge Europea (ex Comunitaria) per il 2014 modifica il D.Lgs. n. 81/2008, con alcune precisazioni sulla documentazione dei passaggi operativi della valutazione dei rischi. Si tratta di nuovi obblighi di natura formale, che i datori di lavoro devono considerare insieme al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP).

Le nuove disposizioni riguardano:

Aziende di nuova costituzione: il datore di lavoro deve elaborare entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività il documento della valutazione dei rischi (DVR), ma deve "comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi" relativi al processo di valutazione dei rischi;

Aziende esistenti: il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) entro 30 giorni dalle modifiche produttive e organizzative previste dalla normativa (art. 29, comma 3, D. Lgs. N. 81/2008), ma deve "comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione", dandone immediata comunicazione al RLS.

Legge Europea 2014: modifiche al D. Lgs. N. 81/2008 (M. Mauri)

La Legge Europea (ex Comunitaria) per il 2014 modifica il D.Lgs. n. 81/2008, con alcune precisazioni sulla documentazione dei passaggi operativi della valutazione dei rischi. Si tratta di nuovi obblighi di natura formale, che i datori di lavoro devono considerare insieme al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP).

Le nuove disposizioni riguardano:

Aziende di nuova costituzione: il datore di lavoro deve elaborare entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività il documento della valutazione dei rischi (DVR), ma deve "comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi" relativi al processo di valutazione dei rischi;

Aziende esistenti: il datore di lavoro deve rielaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) entro 30 giorni dalle modifiche produttive e organizzative previste dalla normativa (art. 29, comma 3, D. Lgs. N. 81/2008), ma deve "comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione", dandone immediata comunicazione al RLS.

Decreti attuativi del Jobs Act nei settori dell'assistenza sanitaria/sociale (V. Panzeri)

I decreti attuativi del Jobs Act approvati dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio concernono anche l'assistenza sanitaria/sociale, nei cui settori hanno introdotto novità di spessore.

1) In caso di "gravi patologie croniche, degenerative e ingravescenti" (al momento i benefici erano riservati ai soggetti interessati da tumori), i lavoratori sia del "pubblico" che del "privato", potranno trasformare il lavoro a tempo pieno in lavoro part-time di tipo orizzontale o verticale.

2) In materia di diritti della "maternità/paternità", il part-time facoltativo, pagato il 30% dello stipendio, potrà essere fruito fino a sei anni di vita del bambino (con le disposizioni attuali, poteva essere goduto fino a tre anni del bambino). Il part-time non pagato potrà essere utilizzato fino a dodici anni di vita del bambino (attualmente fino a 6 anni).

Il trattamento quindi è lo stesso che viene riservato ai lavoratori nei casi di adozione e affidamento.

Ma altri sono i provvedimenti nel settore in difesa della maternità/paternità.

Infatti, i datori di lavoro del "privato":

- a) per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti, possono concedere i benefici del telelavoro;
- b) alle dipendenti donne, vittime di violenza di genere, le aziende possono concedere di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi.

A proposito dei congedi di paternità, i benefici vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori (anche ai liberi professionisti).

Circolare N. 35 del 24 dicembre 2014 – Opere temporanee per spettacoli (V. Sorte)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, con la circolare N. 35 del 24 dicembre 2014, le “Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto interministeriale del 22/7/2014”.

Il documento ha lo scopo di fornire indicazioni e chiarimenti concernenti le previsioni del D.I. 22/7/2014 e, più in generale, l’applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del d.lgs. 81/2008 in merito all’allestimento e alla gestione delle opere temporanee e alle attrezzature utilizzate per le finalità specificatamente indicate.

Circolare del 3 marzo 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – verifiche periodiche delle attrezzature (M.Mauri)

È stata pubblicata la Circolare del 3 che fornisce chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.”

La circolare riporta indicazioni in merito all’aggiornamento delle tariffe riguardanti le verifiche periodiche, l’abilitazione e l’eventuale segnalazione di comportamenti anomali dei soggetti abilitati ad effettuarle, e indicazioni dettagliate in merito a due specifiche attrezzature: quelle costituite da più bombole e i generatori di calore alimentati da combustibile.

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro costituite da più bombole, la circolare ricorda che si fa riferimento “alle attrezzature rientranti nell’Allegato VII del Dlgs 81/08, collegate in parallelo a un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto e che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo”. Per la determinazione della tariffa per le verifiche di tali attrezzature, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole.

SISTRI, nuova release applicazione movimentazione e aggiornamento FAQ (V. Panzeri)

Rilasciata dal Ministero dell’Ambiente la nuova release dell’applicazione di movimentazione.

La nuova release rilasciata il 13 febbraio 2015, è stata preceduta il 28 gennaio da un aggiornamento della sezione Domande frequenti. Il quesito aggiunto riguarda la “Modalità di calcolo dei dipendenti per i produttori iniziali”.

Rilasciati dal Ministero dell’Ambiente tre aggiornamenti riguardanti la gestione del sistema Sistri e la Sezione Documenti.

Gli aggiornamenti riguardano una nuova release dell’applicazione di movimentazione e la sezione di Interoperabilità.

Il Ministero annuncia che è disponibile da ora, in ambiente di sperimentazione, la nuova versione dell’interfaccia di operabilità.

Per quanto riguarda ancora l’interoperabilità sono state pubblicate le versioni del 12 gennaio 2015 dei seguenti documenti:

Specifiche delle interfacce;
Wdsl dei servizi di interoperabilità;
Strutture dati.

Interpelli, quattro nuovi quesiti sulla sicurezza sul lavoro del 31 dicembre 2014 (V. Sorte)

Pubblicata dal Ministero del Lavoro il 31 dicembre 2014, una nuova serie di interpelli sulla sicurezza.

Si tratta dei quesiti numero 26,27,28 del 2014 e di una precisazione sull’interpello 20 del 6 ottobre 2014.

Questi gli argomenti:

- “Applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008;
- Conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell’esplicare le attività di sorveglianza sanitaria assegnate al medico competente;
 - Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto decreto capannoni;
 - Precisazioni [...] Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori”

Medici competenti (M.Mauri)

A partire da quest’anno, dal 1° gennaio al 31 marzo, i medici competenti devono effettuare le comunicazioni relative all’allegato 3B attinenti la sorveglianza sanitaria dell’anno precedente soltanto in modalità informatica.

Il 2014 porta una novità sostanziale in ordine alle comunicazioni poste in carico al medico competente. Dopo la fase di sperimentazione avviata nel 2013, a partire da quest’anno il medico competente ha l’obbligo di trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (in base all’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.), entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente in via telematica. Per coloro che hanno effettuato la comunicazione per l’anno 2012, la procedura permette facoltativamente l’importazione automatica dei dati per trasmetterli, aggiornati, per l’anno 2013.

La procedura telematica per l’invio. Il primo passo consiste nella registrazione, da parte del medico competente, al portale INAIL, attraverso la quale accede all’applicativo. Successivamente il medico procede all’associazione con l’unità produttiva di riferimento. Se questa non fosse già presente nell’archivio Inail, il medico può effettuare l’inserimento. Al termine di queste operazioni, il medico competente compila la comunicazione e la trasmette ai servizi competenti per territorio.

Casellario Centrale Infortuni, pubblicato il Rapporto Statistico 2014 (V. Panzeri)

È stato pubblicato il Rapporto statistico 2014 del Casellario Centrale Infortuni, documento che riassume dati in merito agli infortuni e alle malattie professionali del quinquennio 2009/2013, sia in ambito professionale che in ambito extraprofessionale, che hanno causato invalidità permanente o morte.

Citando la premessa del volume ricordiamo come “la Banca Dati non restituisce una rilevazione della casistica

degli infortuni avvenuti – non pervengono infatti le singole denunce di infortunio – ma degli eventi che hanno causato postumi di invalidità permanente e che sono effettivamente riconosciuti e/o indennizzati dagli enti assicuratori pubblici e privati. Dall'applicazione di questi criteri, previsti dalla norma, può discendere un divario con le risultanze statistiche di altre Banche Dati che rispondono a diversi principi normativi, fonti di alimentazione e finalità".

Sei le parti nelle quali è articolato il rapporto:

- Infortuni complessivi e malattie professionali
- Infortuni da RC Auto
- Infortuni da assicurazione facoltativa
- Infortuni lavorativi
- malattie professionali

Tempi di definizione, ovvero i dati espressi in valori assoluti incrementati,

assoluti cumulati, percentuali incrementati e percentuali cumulati, inerenti l'anno di accadimento e l'anno di definizione 2009-2013 è il quinquennio di riferimento; il 30 aprile 2014 è il termine riportato di registrazione avvenuta in Casellario.

Valutazione rischio sul lavoro, strategie sicurezza: online atti seminario Contarp (V. Sorte)

Pubblicati da Inail gli atti dell'8° seminario di aggiornamento dei professionisti che la Contarp ha tenuto a Roma nel novembre 2013. Valutazione dei rischi, buone prassi, il Polo della salute e della sicurezza, i temi affrontanti in una tre giorni centrata su metodi e attività utili al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

Inail, Ministero del Lavoro, Uni, Coordinamento tecnico interregionale prevenzione nei luoghi di lavoro. Coinvolgendo enti e istituzioni, e attraverso la partecipazione di oltre duecento professionisti della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione dell'Istituto, il seminario ha affrontato in quattro sessioni l'apporto e le attività della Contarp, il sistema delle relazioni, le buone prassi per la sicurezza negli ambienti di lavoro, la comunicazione del rischio.

Questi alcuni dei temi affrontanti e pubblicati negli atti ora online:

- Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri di scavo di gallerie;
- Studio dei movimenti ripetuti nelle attività di igiene urbana nelle aziende dei servizi ambientali e territoriali;
- Sensibilizzazione, informazione, formazione: l'esperienza in tema di agenti chimici;
- Comunicare il rischio (e la prevenzione) per evitare l'errore umano;
- Genesi e sviluppo di un infortunio sul lavoro mortale plurimo. Riflessioni sulle condizioni di sicurezza;
- Modalità di accadimento degli infortuni: la denuncia al servizio della prevenzione e della protezione;
- Rischio da movimenti ripetuti: un esempio di valutazione integrata e condivisa tra soggetti pubblici (Asl, Inail) e azienda;
- Radiazioni ionizzanti: considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali – le nuove linee guida;
- Esposizione a silice libera cristallina durante la lavorazione di materiali lapidei artificiali

OT24: Sconto per prevenzione da richiedere entro il 28 febbraio (M. Mauri)

L'INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT/24 per la richiesta di riduzione del premio per l'anno 2015. Lo sconto è rivolto alle aziende che nel 2014 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'INAIL premia con uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Per poter beneficiare dello sconto occorre compilare e trasmettere ad INAIL, entro il 28 febbraio 2015 il modello di domanda OT/24 sul quale l'azienda dichiara di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva ed assicurativa, e di essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione (nel 2014), gli interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro previsti dal modulo di domanda.

Quindi gli interventi effettuati nell'anno 2014 verranno dichiarati nel modello OT/24 da trasmettere all'INAIL nel 2015.

Inail: manuale sul rischio chimico nei siti contaminati (V. Panzeri)

Con la recente pubblicazione "Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati", i ricercatori dell'Inail del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) hanno voluto realizzare un manuale operativo in grado di fornire strumenti utili per la valutazione e la gestione del rischio sui suoli contaminati. Oltre a rappresentare un supporto per la redazione e la valutazione di documenti tecnici, il manuale può anche essere utilizzato dalle aziende che operano su siti a rischio per predisporre procedure operative specifiche del Sistema di gestione della sicurezza (Sgs).

Attrezzature particolari, corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2015 (V. Sorte)

Scade il 12 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere eseguito l'aggiornamento formativo per i lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di lavoro. La data corrisponde alla scadenza dei 24 mesi dall'entrata in vigore (12 marzo 2013) dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 previsto in attuazione dell'art. 73, c. 5 del TU 81/08 (informazione, formazione e addestramento).

Hanno l'obbligo della frequenza dei corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2015, i lavoratori che hanno frequentato un corso di abilitazione all'utilizzo di una o più attrezzature: a) prima della entrata in vigore dell'Accordo (prima del 12 marzo 2013); b) di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa; c) senza verifica d'apprendimento.

Altra scadenza (22 marzo 2015) per i corsi di abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole (tramite corso specifico per il tipo di macchina).

Infatti, per effetto dell'art. 45 bis della Legge di conversione del Decreto "Del Fare" il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015

Vademecum Enea - Efficienza energetica, bonus e scadenze (M. Mauri)

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha rilasciato il 19 gennaio un documento che riassume bonus, incentivi, detrazioni e norme in vigore nel 2015. Possibilità scadenze, obblighi di legge, introdotti dalla Legge di Stabilità (Legge n° 190 del 23.12.2014) e dal D.lgs. 102/2014.

La guida Enea, è in download su un sito che l'Agenzia cura in collaborazione con il Ministero dello sviluppo Economico

(<http://www.oefficienzaenergetica.enea.it/edilizia/incentivi/detrazioni-fiscali-65>).

Si tratta di un sito dedicato espressamente all'efficienza energetica, che riporta informazioni utili in merito a leggi decreti e normativa, tutte le pubblicazioni e i vademecum in materia, Faq, contatti e una Linea amica alle quale rivolgere quesiti sulle detrazioni fiscali.

Echa, proposta di restrizione per quattro ftalati classificati e contenuti in articoli (V. Panzeri)

L'Help desk Reach del Ministero dello sviluppo Economico comunica che Echa e l'Autorità danese competente in materia stanno per presentare una proposta di restrizione per quattro ftalati.

La proposta dovrebbe essere presentata entro l'8 gennaio 2016 e riguarderà i seguenti quattro ftalati classificati, contenuti in articoli e presenti nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione:

- Diisobutyl phthalate (DIBP);
- Dibutyl phthalate (DBP);
- Benzyl butyl phthalate (BBP);
- Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP).

Se la valutazione della proposta dovesse essere positiva, la restrizione potrebbe essere ampia o riguardante esclusivamente gli articoli o i gruppi di articoli a maggiore rischio per la popolazione.

Rischi psicosociali gestione sicurezza lavoro, da Eu-Osha primi dati Esener-2 (V. Sorte)

Pubblicata da Eu-Osha una selezione dei primi risultati emersi dalla seconda indagine condotta sulla percezione e sulla gestione dei rischi nuovi ed emergenti nei luoghi di lavoro europei. Primi risultati particolarmente focalizzati sul rischio psicosociale, con l'Agenzia che ricorda come altri dati saranno pubblicati nel corso del 2015, e altre indagini verranno condotte tra il 2015 e il 2016 con pubblicazione prevista nel 2017.

Si vuole qui sottolineare come la legge sia la maggiore motivazione per la quale tutti provvedono alla gestione della sicurezza (85% dei casi); la seconda delle motivazioni è la volontà di rispettare le aspettative dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Tumori professionali, esposizione agenti cancerogeni, valutazione, report Eu-Osha (M. Mauri)

In occasione della "Giornata mondiale contro il cancro" Eu-Osha ha pubblicato un rapporto sulla diffusione della patologia derivante da fattori legati agli ambienti di lavoro, sugli attuali e gli auspicabili metodi di valutazione, sulle condizioni di esposizione al rischio.

Il rapporto illustra i rischi ormai noti, ma parte da ciò per segnalare possibili nuove cause, alle quali occorre rispondere con nuove politiche preventive. Nuove informazioni, nuovi approcci, nuove raccomandazioni per colmare attuali e future lacune nella consapevolezza e nella conoscenza del rischio professionale.

Dal capitolo 2 Risk factors: "Sostanze chimiche e radiazioni sono cause note di cancro occupazionale. Solo un piccolo numero di esposizioni chimiche cancerogene invece è stato indagato a fondo e molto resta da fare su altri rischi, come i rischi fisici, farmaceutici e biologici.

Il lavoro a turni che comporta interruzione del ritmo circadiano, il lavoro sedentario, sono stati recentemente identificati come possibile fattori che contribuiscono allo sviluppo del cancro legato al lavoro e vi è una crescente evidenza che le radiazioni non ionizzanti potrebbero essere collegate al rischio.

Lo stress da lavoro può indirettamente portare a tumori, e i lavoratori possono sviluppare metodi per affrontarlo che coinvolgono fumo, alcol, droga, alimentazione sbilanciata. Stanno anche emergendo rischi da nanomateriali, dai nanotubi di carbonio esempio, e da composti che alterano il sistema endocrino". A questo, va infine aggiunto che "l'esposizione professionale deriva raramente da un singolo fattore; piuttosto, deriva da una combinazione di fattori".

Relazione Eu-Osha piano 2014-2020: Rendere l'Europa un luogo di lavoro più sicuro (V. Panzeri)

Pubblicata da Eu-Osha una relazione che sintetizza strategie obiettivi e attività attraverso le quali, all'interno del programma strategico europeo 2014-2020, l'Agenzia intende perseguire l'obiettivo della promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nel documento, disponibile in 25 lingue compreso l'italiano e accompagnato da un video anch'esso disponibile in italiano, l'Agenzia riassume i criteri guida delle proprie campagne, delle proprie indagini, delle proprie ricerche, presentandoli come componenti delle politiche attuali e future dell'UE e dell'Agenzia stessa.

Le sei priorità individuate sono le seguenti:

- prevedere i cambiamenti e i rischi nuovi ed emergenti attraverso attività di previsione;
- fatti e cifre – raccogliere e divulgare le informazioni per esempio attraverso l'indagine tra le imprese ESENER;
- sviluppare strumenti per una buona gestione della SSL, come la valutazione interattiva dei rischi online (OiRA);
- fare opera di sensibilizzazione, soprattutto attraverso le campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri;
- mettere in rete le conoscenze, soprattutto attraverso lo sviluppo dell'enciclopedia online OSHwiki;
- creare reti (a livello sia strategico sia operativo) e comunicazioni aziendale.

Normativa comunitaria

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

E' di notevole interesse e merita di essere ripreso il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. regolamento pubblicato in GU L 365 del 19.12.2014, pagg. 89-96.

Il regolamento prende le mosse dal fatto che la direttiva 2008/98/CE stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi debba essere basata, tra l'altro, sulla normativa dell'Unione relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di concentrazione usati a tal fine. È inoltre necessario mantenere il sistema con cui sono stati classificati i rifiuti e i rifiuti pericolosi in conformità dell'elenco dei tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno dell'Unione. In particolare, la Commissione ritiene che la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE devono essere abrogate con effetto dal 1° giugno 2015 e sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008, che riflette i progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, le due direttive possono applicarsi ad alcune miscele fino al 1° giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

Ne consegue la necessità di modificare l'allegato III della direttiva 2008/98/CE per adeguare di conseguenza le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE con riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Le conseguenti modifiche all'allegato III della citata direttiva sono esplicitate nell'Allegato III del nuovo regolamento, che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.

Proroga ad alcuni criteri dell'ecoetichetta

In data 4 marzo 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, datata 2 marzo 2015, recante modifica delle decisioni 2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti. Tale decisione riguarda un notevole numero di prodotti e recita:

“I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “calzature” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2015.»

Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2009/564/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “servizi di campeggio” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione 2009/578/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “servizio di ricettività turistica” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2010/18/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo in legno” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2011/263/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 6

L'articolo 4 della decisione 2011/264/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per bucato” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 7

L'articolo 4 della decisione 2011/382/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detersivi per piatti” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

Articolo 8

L'articolo 4 della decisione 2011/383/UE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti “detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari” e le relative prescrizioni di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016.»

1 aprile 2015 – entrata in vigore del Regolamento UE n. 605/2014 (classificazione sostanze cancerogene)

Si ricorda che a partire dal 1 Aprile 2015 verrà applicato il Regolamento (UE) N. 605/2014, attraverso il quale l'Unione Europea ha definito la modifica degli Allegati III, IV e VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008, che riguardano la classificazione e l'etichettatura di alcune fra le sostanze largamente impiegate o presenti nelle attività industriali degli Stati membri.

Infatti, altre nove sostanze sono entrate a far parte della "Lista nera" delle sostanze chimiche dell'Unione europea con riconosciute proprietà cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (allegato XIV del regolamento REACH).

Nel dettaglio, le nuove sostanze inserite sono:

- Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica anilina (MDA tecnico)
- Acido arsenico
- Bis(2-metossietil)etere (diglime)
- 1,2-dicloroetano (EDC)
- 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina (MOCA)
- Tris(cromato) di dicromo
- Cromato di stronzio
- Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio
- Ottaidrossocromato di penta zinco

Si sottolinea, fra le modifiche maggiormente significative, la variazione di classificazione della Formaldeide, che passa da cancerogeno di Categoria 3 (R40) a cancerogeno di Categoria 2 (R45) e mutageno di categoria 3 (R68). Riferendoci alla classificazione ed etichettatura CLP, la Formaldeide è oggi Cancerogena di Categoria 1 (e non più 2), ed acquisisce le indicazioni di pericolo H350 ed H341. La variazione di classificazione avvenuta per la formaldeide cambia notevolmente il quadro normativo per le aziende che hanno a che fare con tale sostanza.

In particolare, la sostanza entra nel campo di applicazione del Titolo IX D.Lgs 81/08 Capo II per agenti cancerogeni e mutageni, con obblighi aggiuntivi per il Datore di Lavoro, fra i quali (elenco non esaustivo):

- Obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio
- Obbligo di effettuare l'indagine di igiene industriale (art. 237 comma 1 lettera d)
- Obbligo di formazione specifica
- Obbligo di redazione e comunicazione triennale all'ASL del Registro degli Esposti.

L'inserimento di tali sostanze nell'allegato comporta il divieto dell'utilizzo delle stesse nel territorio europeo a partire dalla data di scadenza stabilita, se non per i soggetti che hanno ottenuto una specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA.

Le aziende che avessero effettuato la preregistrazione della formaldeide con scadenza 1 giugno 2018, a seguito del cambio di classificazione dovranno provvedere alla registrazione della formaldeide entro il 1° aprile 2015 per poter continuare a produrre o importare la sostanza in quantità superiori a 1 t/anno.

La nuova classificazione implica, inoltre, per produttori ed importatori, l'aggiornamento delle schede dati di sicurezza.

Omologazione dei veicoli agricoli e forestali: sistemi di frenatura e altre caratteristiche

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 gennaio 2015 pubblica il regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, datato 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali. Il termine «veicoli agricoli e forestali» copre una vasta gamma di tipi diversi di veicoli muniti di uno o più assi e di 2, 4 o più ruote o cingoli, ad es. trattori a ruote, trattori a cingoli, rimorchi e attrezzature trainate,

utilizzati per una serie di scopi agricoli e forestali diversi, compresi i veicoli per uso speciale.

Il regolamento parte dal fatto che il progresso tecnico richiede l'adeguamento nel dettaglio delle norme relative alle prove, nonché l'introduzione di disposizioni specifiche per i serbatoi di energia, i veicoli con trasmissione idrostatica, i veicoli muniti di sistemi di frenatura a inerzia, i veicoli con sistemi elettronici complessi di comando, i sistemi di frenatura antibloccaggio e i sistemi di frenatura a comando elettronico. Esso comprende anche norme più severe sul comando del freno dei veicoli rimorchiati e sull'accoppiamento dei freni tra il trattore e i veicoli rimorchiati rispetto alla direttiva 76/432/CEE del Consiglio, abrogata dal regolamento (UE) n. 167/2013. Mentre i sistemi di frenatura antibloccaggio sono diffusi per i veicoli con una velocità massima di progetto superiore ai 60 km/h e di conseguenza il presente regolamento potrebbe considerarli adatti e renderli obbligatori dalla data di applicazione del medesimo, essi non sono ancora molto diffusi per i veicoli con una velocità di progetto tra i 40 km/h e i 60 km/h. L'introduzione di sistemi di frenatura antibloccaggio per tali veicoli dovrebbe dunque essere confermata dopo una valutazione conclusiva da parte della Commissione sulla loro disponibilità. A tal fine la Commissione dovrà quindi valutare, entro il 31 dicembre 2016, la disponibilità di sistemi di frenatura antibloccaggio per i veicoli agricoli e forestali aventi una velocità massima di progetto compresa tra 40 km/h e 60 km/h. Qualora tale valutazione non confermasse che tale tecnologia è disponibile o applicabile, la Commissione dovrà modificare il presente regolamento al fine di escludere dall'applicazione di tali prescrizioni i veicoli con una velocità di progetto tra 40 km/h e 60 km/h. In pari data è stato pubblicato anche il regolamento delegato 2015/96, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali.

Facendo riferimento alle disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento stabilisce i valori limite delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, da applicare in fasi successive, e la procedura di prova per i motori a combustione interna destinati alla propulsione dei veicoli agricoli o forestali.

I limiti di emissione delle fasi IIIA, IIIB e IV per i motori dei veicoli agricoli e forestali, stabilendo limiti ambiziosi di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e allineandosi alle norme internazionali, costituiscono una delle misure intese a ridurre le emissioni di particolato e di precursori dell'ozono come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi. Le prescrizioni per l'omologazione UE sono dettagliate nei cinque allegati del regolamento.

Rischio rumore: norma UNI 11347:2015

Il TU 81/08, per quanto riguarda il rischio rumore, prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione del rumore in azienda.

In caso di superamento del limite di azione superiore 85 dB(A), deve adottare in azienda, le misure tecniche e organizzative mirate alla eliminazione o alla riduzione dello

specifico rischio (“con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”, art. 181).

Dal 20 gennaio 2015 è in vigore la norma UNI 11347:2015 che riguarda “i p uzione dell’esposizione a rum Anno 2015-Numero 1-13 cifica: a) come indicare gli vi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro; b) come identificare le aree di lavoro a maggior rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all’accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione dell’esposizione (PARE) al rumore”.

Nel PARE devono essere fornite una serie di informazioni a cominciare dall’elenco dei lavoratori e delle attività per i quali si è riscontrato in fase di valutazione del rischio il superamento dei valori previsti. Ma anche le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare allo scopo, tenuto conto delle esigenze: 1) della sicurezza (sia del personale, che delle macchine, che dei prodotti); 2) della produzione; c) dell’ambiente.

Vanno indicati i risultati attesi dagli interventi di riduzione dei livelli di esposizione, i tempi di attuazione delle singole misure di bonifica acustica, il settore aziendale di riferimento, il soggetto/i incaricato/i dell’attuazione delle misure di bonifica, le modalità di verifica dei risultati acustici, di controllo dell’efficienza acustica nel tempo.

Note giurisprudenziali

Sulla responsabilità del proprietario non colpevole di inquinamento

Nel n. 4/2014 abbiamo dato notizia del fatto che il Consiglio di Stato, a sezioni unite, aveva presentato alla Corte di giustizia europea una richiesta di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dei principi del diritto dell'Unione in materia ambientale, segnatamente i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. In buona sostanza, si trattava di stabilire la conformità al diritto dell'Unione Europea della norma italiana secondo la quale il proprietario di un sito contaminato, non colpevole, non poteva essere obbligato ad effettuare operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Sotto un profilo più strettamente giuridico, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dei principi del diritto dell'Unione in materia ambientale, segnatamente i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, quali previsti all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, ai considerando 13 e 24, e agli articoli 1 e 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).

La terza sezione della Corte comunitaria, con sentenza 4 marzo 2015, si è pronunciata in merito.

L'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE, enuncia quanto segue: «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"».

La Corte richiama inoltre alcuni "considerando" della direttiva. Il diciottesimo considerando recita: "Secondo il principio "chi inquina paga", l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far sì che il costo da essa sostenuto sia a carico dell'operatore". Il ventesimo considerando recita: "Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore.

L'articolo 8 della direttiva recita, tra l'altro: "Non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi indipendenti dalla volontà dell'operatore." L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/35 ha il seguente tenore:

«Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II (...)».

La Corte ricorda che, come emerge dagli articoli 4, paragrafo 5, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 13 della stessa, affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall'autorità competente un nesso causale tra l'azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile al fine dell'imposizione a tale operatore o a tali operatori di misure di riparazione, a prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza ERG e a., EU:C:2010:126, punti 52 e 53, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129, punto 39). Orbene, nella specie, dagli elementi forniti alla Corte e dalla formulazione stessa della questione pregiudiziale emerge che le appellate nel procedimento principale non hanno contribuito alla formazione dei danni ambientali di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice del rinvio confermare.

È ben vero che l'articolo 16 della direttiva 2004/35 prevede, conformemente all'articolo 193 TFUE, la facoltà per gli Stati membri di mantenere e adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, compresa, in particolare, l'individuazione di altri soggetti responsabili, a condizione che tali misure siano compatibili con i Trattati.

Tuttavia, nella specie, è pacifico che, secondo il giudice del rinvio, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, cioè la normativa italiana, non consente di imporre misure di riparazione al proprietario non responsabile della contaminazione, limitandosi al riguardo a prevedere che siffatto proprietario può essere tenuto al rimborso dei costi relativi agli interventi intrapresi dall'autorità competente nei limiti del valore del terreno, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.

La Corte di giustizia europea conclude che, alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale che la direttiva 2004/35 deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.

Scelte generali di politica aziendale e responsabilità del datore di lavoro

Ha buon rilievo la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2014, n. 25222, in materia di infortunio sul lavoro, circa l'obbligo di una corretta ed esauriente gestione aziendale della sicurezza sul lavoro.

La fattispecie riguarda un infortunio mortale occorso a un lavoratore che stava procedendo alla riparazione dei freni di un autotreno: il lavoratore si trovava al di sotto del mezzo, che per un errore del conducente si era improvvisamente messo in moto, ed era conseguentemente rimasto schiacciato. I giudici di merito avevano condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e al risarcimento dei danni il presidente e legale rappresentante della azienda di trasporto, imputandogli l'omissione di far adottare le necessarie misure e cautele supplementari in ordine ai lavori di manutenzione di macchine e mezzi e di non aver provveduto alla formazione dei lavoratori, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. In effetti, nel luogo di lavoro non mancavano le buche entro le quali si sarebbe potuto posizionare il meccanico per effettuare l'intervento manutentivo. Secondo la difesa la decisione di non utilizzare la buca sarebbe stata assunta autonomamente dal lavoratore, il quale neppure avrebbe utilizzato i cunei ferma ruote, disponibili presso l'officina, con un comportamento anomalo e disattento che, sempre secondo la difesa, era stato la causa primaria ed unica dell'evento. Inoltre l'imputato afferma di aver delegato tutte le mansioni relative alla sicurezza sul lavoro ad altra persona alla quale erano stati affidati i compiti relativi alla prevenzione. E su queste basi l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema Corte, con la citata sentenza, ha respinto il ricorso, sulla base prevalentemente di quattro argomentazioni, che possono essere così sintetizzate. Vi è innanzitutto correlazione tra l'infortunio mortale e l'assenza di dispositivi di sicurezza, l'omessa valutazione del rischio e l'omessa formazione del lavoratore in relazione alla specifica attività di registrazione del sistema frenante dei veicoli aziendali, nel pieno rispetto della più moderna concezione della materia prevenzionistica, attuativa delle Direttive Europee in materia, che attribuiscono al datore di lavoro non solo l'obbligo di attuare le singole norme cautelari ma anche quello di dotarsi di una rete gestionale adeguata.

La ripartizione interna delle specifiche competenze nell'ambito di un'impresa non esonera il titolare dall'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa prevenzionistica, a meno che tale esonero non risulti da delega espressa, inequivoca, certa e purchè l'evento lesivo non sia determinato da difetti strutturali aziendali ovvero non derivi causalmente dalla violazione di compiti non delegabili. Vale inoltre il principio secondo il quale la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella del delegato per la sicurezza, in linea peraltro con la funzione consultiva prevista dal testo normativo, che individua i compiti, e non gli obblighi, del servizio di prevenzione e sicurezza.

Da ultimo, viene riaffermato il principio secondo il quale le scelte generali di politica aziendale, dalle quali possono derivare carenze strutturali, e l'organizzazione della sicurezza, di cui l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi costituisce l'architrate, non sono delegabili.

Trasporto di rifiuti non pericolosi

Due trasportatori erano stati tratti in giudizio per violazione dell'art. 181 del d.lgs. 42/2004 (che punisce chiunque,

senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e dell'art. 256, comma 2 d.lgs. 152/06 (che punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216). I due effettuavano il trasporto di rifiuti non pericolosi (materiale florovivaistico di scarto) in assenza di titolo abilitativo, depositando poi i rifiuti in maniera incontrollata in area demaniale fluviale.

I giudici di merito li avevano assolti dalla prima contestazione ma li avevano condannati per la seconda. Gli imputati ricorrevano per Cassazione, sostenendo (tra l'altro) che la condotta di abbandono sarebbe sanzionabile esclusivamente in via amministrativa e non anche in sede penale e che non era stata fornita prova della natura di rifiuto del materiale trasportato. Difatti la valutazione era stata effettuata dal personale della Guardia di Finanza; sarebbe stata invece necessaria, secondo i ricorrenti una apposita perizia tecnica.

La Corte, nel respingere il primo motivo, osserva che l'art. 256, comma 2 d.lgs. 152/06 stabilisce che le pene individuate dal primo comma per le ipotesi di illecita gestione sono applicabili anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Se l'abbandono viene effettuato da tali soggetti, si configura una violazione penale, mentre se l'autore dell'abbandono non possiede tale qualità, la sanzione è quella amministrativa. Il giudizio della Corte è conforme a una precedente pronuncia, secondo la quale il diverso trattamento riservato alla medesima condotta deriva dalla presunzione di minore incidenza sull'ambiente dell'abbandono posto in essere da soggetti che non svolgono attività imprenditoriale o di gestione di enti. Osserviamo, sommessamente, che ci sembra difficile pensare che un identico comportamento possa comportare un differente impatto ambientale in funzione della natura del soggetto attore, anche se precedenti sentenze sottolineavano che una attività imprenditoriale appariva atta a produrre rifiuti con una certa continuità.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte osserva - del tutto correttamente - che la definizione italiana di rifiuto, che corrisponde a quella comunitaria, esclude ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi. E nella fattispecie il dato obiettivo era che il comportamento degli imputati consisteva nel "disfarsi" degli scarti florovivaistici. Per cui il ricorso è stato rigettato, con sentenza del 19.11.2014 n. 3292/2014.

40

1974 - 2014

**IN 40 ANNI
MOLTE COSE SONO CAMBIATE,
MA NON I NOSTRI VALORI.**

40irsi
1974 • 2014

Irsi s.r.l. - 20122 Milano - Via Colonna, 5

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it